



AGGIORNAMENTO
DEL
MODELLO di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n° 231

PARTE SPECIALE

*Aggiornamento approvato dal
CDA della Fondazione in data:
11.12.2014*

INDICE PARTE SPECIALE

1. DEFINIZIONI	- 1 -
2. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI	- 4 -
3. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	- 5 -
A) REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	- 7 -
1. GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001	- 7 -
1.2. IL CONCETTO DI CORRUZIONE NEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E I RETI NON COMPRESI NEL D. LGS. N. 231/2001.....	- 17 -
2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	- 20 -
2.1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	- 20 -
2.2. PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	- 22 -
3. AREE A RISCHIO REATO	- 23 -
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	- 24 -
4.1. PRINCIPI GENERALI	- 24 -
4.2. PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE EX D. LGS. N. 231/2001 -	26 -
4.3. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE.-	28 -
4.4. I CONTRATTI CON I TERZI	- 31 -
5. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- 32 -
6. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ	- 34 -
7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI.....	- 35 -
B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	- 36 -
1. L'ARTICOLO 24-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001.....	- 36 -
2. DEFINIZIONI	- 43 -
3. AREE A RISCHIO REATO	- 43 -
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	- 43 -
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI.....	- 45 -
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	- 47 -
1. L'ARTICOLO 24-TER DEL D. LGS. N. 231/2001	- 47 -

2. AREE A RISCHIO REATO	- 54 -
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 55 -
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	- 56 -
D) REATI SOCIETARI	- 58 -
1. L'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. N. 231/2001	- 58 -
2. AREE A RISCHIO REATO	- 66 -
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	- 66 -
3.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 67 -
3.2. IN PARTICOLARE: IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	- 69 -
4. CONTRATTI CON I COLLABORATORI ESTERNI	- 70 -
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	- 71 -
E) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	- 73 -
1. L'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001	- 73 -
2. AREE A RISCHIO REATO	- 75 -
2.1. L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DELLA FONDAZIONE	- 76 -
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	- 78 -
3.1. PRINCIPI GENERALI	- 78 -
3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 79 -
3.2.1. PRINCIPI SPECIFICI IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E GARE DI APPALTO -	80 -
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	- 81 -
F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	- 84 -
1. L'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001.....	- 84 -
2. AREE A RISCHIO DI REATO	- 86 -
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 86 -
3.1. PRINCIPI GENERALI	- 86 -
3.2. PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE	- 87 -
3.3. RAPPORTI CON I FORNITORI	- 89 -
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	- 89 -

G) REATI AMBIENTALI	- 91 -
1. L'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001	- 91 -
2. AREE A RISCHIO REATO	- 104 -
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 105 -
3.1. PRINCIPI GENERALI	- 105 -
3.2. I CONTRATTI CON GLI APPALTATORI E FORNITORI	- 106 -
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	- 106 -
H) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ...	-
107 -	
1. L'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001	- 107 -
2. AREE A RISCHIO DI REATO	- 108 -
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	- 108 -
4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 109 -

1. DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei *Principi etici di riferimento* espressi nel CODICE ETICO e tenendo conto delle *Definizioni*¹ riportate nella Parte Generale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO della FONDAZIONE.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MODELLO.

BENI DI PROVENIENZA ILLECITA Qualsiasi bene o utilità derivante dalla commissione di un delitto.

COMMERCIO Qualsiasi attività economica che mira a trasferire i beni dal produttore al consumatore, sia direttamente sia soprattutto attraverso l'opera di intermediari; attuata con lo scambio di due prodotti o con la cessione di un prodotto in cambio di denaro.

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Complesso di azioni poste in essere da associazioni per delinquere a struttura articolata, che si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per commettere delitti.

DOCUMENTO INFORMATICO Ai sensi dell'art. 491-bis c.p., si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

FALSO Non solo ciò che è contrario al vero, ma anche ciò che, comunque, appare vero.

FALSO GROSSOLANO Falso non idoneo a trarre in inganno altre persone, ovvero inidoneo a ledere la genuinità del bene, ovvero ricadente su beni giuridicamente non esistenti.

FINALITÀ DI EVERSIONE Si identifica con la volontà di travolgere l'assetto costituzionale dello Stato italiano, deviandolo dai principi fondamentali, ledendone

¹ I vocaboli riportati in MAIUSCOLETTO fanno riferimento alle definizioni della Parte Generale o della presente Parte Speciale del MODELLO.

l'organizzazione o contrastandone il funzionamento.

FINALITÀ DI TERRORISMO	Si sostanzia nella volontà di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate.
IMMAGINI VIRTUALI	Immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO	Chi pur non essendo propriamente un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.
LESIONI GRAVI	La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
LESIONI GRAVISSIME	La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
OPERAZIONE A RISCHIO	Qualsiasi attività aziendale che possa produrre, anche potenzialmente, la commissione e/o l'agevolazione di reati previsti dal DECRETO (con riferimento alle categorie di reato di volta in volta prese in considerazione).
PRINCIPI DI RIFERIMENTO	Sono i <i>Principi etici di riferimento</i> riportati nel paragrafo 3.5 della Parte Generale del MODELLO.
PRINCIPI DI GESTIONE	Sono i <i>Principi inerenti la gestione della FONDAZIONE</i> riportati nel paragrafo 3.6 e successivi sotto paragrafi della Parte Generale del MODELLO.

**PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

L'insieme di tutte le persone giuridiche che hanno in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Ai fini del MODELLO, si considerano comunque Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

PUBBLICO UFFICIALE

Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa (art. 357 c.p.).
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

REATO COLPOSO

La colpa, è così definita dall'art. 43 del c.p. :
"Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [...]"

REATO PROPRIO

Reato che si configura solo quando la condotta (commissiva od omissiva) in esso descritta è tenuta da uno dei soggetti specificatamente indicati dal dettato normativo.

**SITO AMBIENTALE
PROTETTO**

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, è da considerarsi SITO AMBIENTALE PROTETTO qualsiasi area del territorio italiano iscritta nell'"*Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del DECRETO legislativo 28 agosto 1997, n. 281*" aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e qualsiasi area di territorio estero sottoposta a misure di tutela equivalenti o assimilabili.

2. ANALISI SVOLTE SUI PROCESSI AZIENDALI

La FONDAZIONE ha provveduto ad analizzare la commissione, anche potenziale, di reati previsti dalle disposizioni di legge contenute nel DECRETO, attraverso l'analisi dei seguenti documenti aziendali:

- Statuto;
- Regolamento;
- CCNL di riferimento;
- organigramma funzionale;
- sistema di deleghe;
- materiale inerente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro.

L'analisi documentale è stata supportata dalla conduzione di interviste mirate ai responsabili e ai preposti che, quotidianamente, operano all'interno della FONDAZIONE.

L'analisi ha interessato i seguenti cicli di attività:

- Amministrazione (AMM);
- Fund Raising e Rendicontazione (FUND);
- Direzione Scientifica (RIC/DIR);
- Risorse Umane (RU);

e le seguenti funzioni:

- Presidente della FONDAZIONE;
- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Scientifico;
- Responsabile Amministrativo/Addetto alla Tesoreria;
- Grant Office Manager;
- Fund Raising Manager;
- Program Leader;
- Comitato Tecnico Scientifico;

- Program Committee;
- RSPP e Addetto al SPP;
- Responsabile Sistemi Informatici;
- Responsabile Risorse Umane.

A seguito delle interviste, è stata preparata una tabella dettagliata di *risk e gap analysis* aggiornata al mese di maggio 2014.

3. APPLICAZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i DESTINATARI e i TERZI operino, nello svolgimento delle proprie attività e consapevoli delle responsabilità che esse comportano, in modo da contenere la commissione di:

- A) reati in danno della Pubblica Amministrazione** previsti dagli artt. 24 e 25 del DECRETO;
- B) delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-*bis* inserito nel DECRETO dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48);
- C) delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* inserito nel DECRETO dall'art. 2, Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- D) reati societari** (art. 25-*ter*, inserito nel DECRETO dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61);
- E) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-*septies* inserito nel DECRETO dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123);
- F) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-*octies* inserito nel DECRETO dall'art. 63 comma 3 DPCM 16 novembre 2007);

G) reati ambientali (art. 25-*undecies* inserito nel DECRETO dall'art. 2 del D. Lgs. 07 luglio 2011, n.121);

H) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001).

A seguito delle analisi svolte risulta che:

- i reati di falsità in moneta, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, inserito nel DECRETO dall'art. 6 del D. Lgs. 25 settembre 2001 n. 350, poi convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 15 co. 7 lettera a) della Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i reati di *market abuse* (art. 25-*sexies*, inserito nel DECRETO dall'art. 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62);
- i reati cd. transnazionali (per i quali introduce la responsabilità amministrativa dell'ENTE, ai sensi del DECRETO, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146);
- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 inserito nel DECRETO dall'art. 15 co. 7 lettera b), Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* inserito nel DECRETO dall'art. 15 co. 7 lettera c), Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i reati in danno all'amministrazione della Giustizia (art. 25-*decies* inserito nel DECRETO dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116)

risultano né astrattamente né concretamente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio della FONDAZIONE. Di conseguenza, non sono stati valutati e inseriti nel presente MODELLO.

Stante quanto sopra premesso, si riportano di seguito, per ciascuna categoria sopra citata i risultati delle analisi svolte e le eventuali Regole di Condotta previste dalla FONDAZIONE.

A) REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli enti possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione quando partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Nel caso della FONDAZIONE tali contatti/rapporti sono numerosi e frequenti, dovendo la stessa, per lo svolgimento della propria attività gestionale e di ricerca, effettuare le attività appena specificate sopra (cfr. par. 3 Aree a rischio reato).

Inoltre, stante la natura della INGM di ente di diritto privato in controllo pubblico, soggetta al Codice Appalti Pubblici, i dipendenti e i collaboratori della stessa possono essere considerati sia soggetti passivi, sia soggetti attivi dei reati di cui alla presente Parte Speciale (ad es. nei delitti di concussione e corruzione).

1. GLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli articoli 24 e 25 del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, utilizzando artifici o raggiri, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, da parte di un altro ente pubblico o da parte dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme	Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.	1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche parzialmente. Inoltre, per la fattispecie in esame non rileva che l'attività programmata si sia comunque svolta.</p> <p>La condotta è punita anche se riferita a finanziamenti ricevuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.</p>		<p>2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.</p>
<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, senza averne diritto. Il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i> (art. 640-bis c.p.).</p>	<p>Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.</p>	<p>1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.</p>
<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 640 comma 2, n. 1, c.p. (Truffa ai danni dello Stato)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri capaci di indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.</p>	<p>Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.</p>	<p>1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	<p>Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta riconducibile al reato di Truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente finanziamenti pubblici erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.</p> <p>Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.</p>	Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.	<p>1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.</p>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)	<p>Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a TERZI.</p> <p>In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.</p>	Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave.	<p>1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, abusando della sua posizione e del suo potere, costringa taluno a procurare per sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.	Da 300 a 800 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. In seguito alla riforma operata dalla l. 190/2012, non è più necessario collegare l'utilità ricevuta dal privato al compimento di un atto specifico, ma si punisce il mercimonio della funzione. Le stesse pene previste per il pubblico ufficiale, inoltre, si applicano anche al corruttore (v. art. 321 c.p.).	Da 100 a 200 quote.	Non previste.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Tale ipotesi di reato punisce il PUBBLICO UFFICIALE che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. È prevista la punizione anche del corruttore (v. art. 321 c.p.).	Da 200 a 600 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)	La pena prevista dall'art. 319 c.p. è aumentata se la corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il PUBBLICO UFFICIALE appartiene.	Da 300 a 800 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	Il reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato l'ente che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un PUBBLICO UFFICIALE (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne un vantaggio nel procedimento stesso in quanto il nostro	- Da 200 a 600 quote se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo giudiziario; - da 300 a 800 quote se dal fatto deriva la condanna di taluno alla reclusione o	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		ordinamento prevede le medesime sanzioni sia per il corrotto che per il corruttore.	all'ergastolo.	<p>pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p>
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 319- quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	<p>Tale ipotesi di reato punisce il PUBBLICO UFFICIALE O L'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca un più grave reato.</p> <p>La norma punisce anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.</p>	Da 300 a 800 quote nel caso in cui un soggetto abbia dato o promesso denaro o altre utilità.	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p>
Art. 25 D. Lgs.	Art. 320 c.p. (Corruzione di	Tale disposizione prevede che quanto previsto dagli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche	Medesime sanzioni pecuniarie previste per gli artt. 318 e 319 c.p..	- in caso di condanna ex art. 318 c.p.: non

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
231/2001	persona incaricata di un pubblico servizio)	all'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO.		previste; - in caso di condanna ex art. 319 c.p.: medesime sanzioni interdittive previste per l'art. in questione.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)	Tale norma prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche A CHI DA O PROMETTE al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."	<ul style="list-style-type: none"> - Reati ex art. 318 c.p.: fino a 200 quote; - reati ex art. 319 e 319-ter, comma 1, c.p.: da 200 a 600 quote; - reati ex artt. 317, 319 (aggravato ai sensi del 319-bis, 319-ter, comma 2) e 319-quater c.p.: da 300 a 800 quote. 	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovute ad un PUBBLICO UFFICIALE o a un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto	- Da 100 a 200 quote, qualora la promessa o l'offerta non siano state accettate o la promessa o la dazione siano state sollecitate da	Solo per la casistica di cui al punto b) delle sanzioni pecuniarie: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		contrario o conforme al suo ufficio. Si configura, inoltre, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri.	<p>parte del PUBBLICO UFFICIALE o dell' INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO;</p> <p>- da 200 a 600 quote, se l'offerta o la promessa sono state fatte per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o a fare un atto contrario ai suoi doveri, oppure nel caso in cui la dazione o la promessa siano state sollecitate da parte del PUBBLICO UFFICIALE o dell' INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.</p>	<p>revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p>
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	<p>A norma di tale articolo, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle</p>	Medesime sanzioni pecuniarie previste per i reati richiamati dall'art. 322-bis c.p.	Medesime sanzioni interdittive previste per i reati richiamati dall'art. 322-bis c.p.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio.</p> <p>Inoltre, le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio.</p>		

1.2. IL CONCETTO DI CORRUZIONE NEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E I REATI NON COMPRESI NEL D. LGS. N. 231/2001

Nella nuova normativa in materia di prevenzione, nonché nel Piano Nazionale Anticorruzione, il concetto di corruzione ha acquisito un'accezione ampia. Esso viene a comprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso o uno sviamento da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di determinare vantaggi privati.

Per tale ragione, come precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione, le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 *ter* c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, le situazioni rilevanti da prevenire sono quelle che concernono i seguenti reati previsti dal codice penale:

Articolo	Reato
<p>Art. 314 c.p. (Peculato)</p>	<p>Il PUBBLICO UFFICIALE o l'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>
<p>Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>

<p>Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>
<p>Art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio)</p>	<p>Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</p>
<p>Art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)</p>	<p>Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</p> <p>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.</p>
<p>Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio)</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.</p> <p>Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.</p>
<p>Art. 331 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)</p>	<p>Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a euro 516.</p> <p>I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.</p> <p>Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>
<p>Art. 334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)</p>	<p>Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.</p> <p>Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.</p> <p>La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.</p>

<p>Art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.</p> <p>I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p>Art. 346 c.p. (Millantato credito)</p>	<p>Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.</p>
<p>Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
<p>Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)</p>	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</p>
<p>Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>
<p>Art. 354 c.p. (Astensione dagli incanti)</p>	<p>Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.</p>
<p>Art. 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche)</p>	<p>Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno</p>

<p>forniture)</p>	<p>stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 103.</p> <p>La pena è aumentata se la fornitura concerne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2. Cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3. Cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio <p>Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.</p>
<p>Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)</p>	<p>Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>

2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

2.1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Vigili del Fuoco;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei PUBBLICI UFFICIALI e degli INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO.

2.2. PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato PUBBLICO UFFICIALE "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di PUBBLICA FUNZIONE AMMINISTRATIVA (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da NORME DI DIRITTO PUBBLICO, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la

differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

3. AREE A RISCHIO REATO

A seguito delle analisi svolte risulta che i comportamenti che integrano i reati contro la Pubblica Amministrazione descritti nei paragrafi precedenti possono essere commessi da DESTINATARI del MODELLO e da TERZI.

Le potenziali aree a rischio reato che la FONDAZIONE ha individuato nell'ambito dei reati di cui al DECRETO sono quelle relative alle attività di:

- Gestione del patrimonio della FONDAZIONE;
- Rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti anche istituzionali con funzionari e/o membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Ottenimento di finanziamenti;
- Gestione del budget ottenuto grazie al finanziamento vinto;
- Gestione delle gare e dei bandi pubblici;
- Scelta di fornitori (inferiori ai 40.000 euro);
- Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni);
- Spese di rappresentanza;
- Accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dalla FONDAZIONE, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI e i TERZI devono applicare, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

4.1. PRINCIPI GENERALI

1. È vietata qualsiasi forma di regali (indipendentemente dal valore degli stessi) a funzionari della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, a loro familiari o a persone da questi indicate, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per sé, per altri e/o per la FONDAZIONE.
2. È fatto divieto di accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore dei soggetti sopra indicati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.
3. I regali ricevuti devono essere documentati in modo adeguato e devono essere segnalati tempestivamente all'OdV per consentire le opportune verifiche.
4. È fatto divieto di effettuare o promettere, in favore di TERZI, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto con essi costituito.

5. Ogni documento richiesto dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o da organismi comunitari, per qualsiasi finalità, deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentabile e verificata dai Responsabili di Area coinvolti prima della consegna/invio del documento stesso.
6. Per i progetti finanziati da fondi pubblici locali, nazionali e/o comunitari è fatto divieto di destinare le somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. Tutti i DESTINATARI coinvolti devono svolgere le proprie attività coerentemente con quanto previsto dal progetto e dal sistema di rendicontazione applicato, consentendo la tracciabilità delle attività svolte e dei costi sostenuti.
7. I rapporti ufficiali della FONDAZIONE con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE devono essere gestiti esclusivamente dalle persone autorizzate in tal senso dai vertici della FONDAZIONE. Chiunque si trovi a partecipare in nome della FONDAZIONE a incontri con rappresentanti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE dovrà fornire un resoconto scritto alla Direzione della FONDAZIONE circa lo svolgimento e gli esiti di detti incontri.
8. Devono essere rispettati, da parte di tutti i dirigenti, i principi di Trasparenza e Verificabilità nell'assunzione delle decisioni in nome della FONDAZIONE che abbiano diretto impatto sulle attività svolte nei confronti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
9. È necessario che ogni OPERAZIONE A RISCHIO sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'OPERAZIONE A RISCHIO deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivano i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere.
10. Ogni decisione riguardante le OPERAZIONI A RISCHIO deve risultare da un documento scritto, approvato dal livello aziendale dotato dei corrispondenti necessari poteri.
11. Laddove possibile, si dovrebbero evitare casi di identità soggettiva tra coloro i quali hanno di fatto il potere decisionale in merito allo svolgimento di un'OPERAZIONE A RISCHIO e coloro i quali effettivamente la pongono in essere ovvero la eseguono.
12. Le singole OPERAZIONI A RISCHIO devono essere documentate, deliberate, eseguite, finanziate e contabilizzate nel rispetto di procedure conformi ai criteri sopra indicati,

opportunamente calibrate in ragione delle dinamiche interne a ciascuna area di attività.

4.2. PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE EX D. LGS. N. 231/2001

In relazione alle aree a rischio individuate, si rileva che:

- la FONDAZIONE ha adottato delle procedure specifiche per l'ottenimento di finanziamenti e per la gestione del budget ricevuto a seguito della vincita dei finanziamenti stessi.
- La prevenzione della commissione dei reati individuati dal DECRETO si realizza anche attraverso la procedura seguita dagli enti finanziatori (sia pubblici che privati) per la selezione del progetto vincitore della gara e per il controllo effettuato sulla corretta gestione del finanziamento concesso:
 - a) gli enti erogatori indicano periodicamente bandi di gara relativi per i finanziamenti di progetti di ricerca, alla quale si possono iscrivere i singoli ricercatori sostenuti dalla FONDAZIONE;
 - b) tutti i progetti partecipanti al bando vengono sottoposti ad una *peer review*: una commissione formata da soggetti anonimi valuta la qualità del progetto, assegnando allo stesso un punteggio per ogni indice/fattore da considerare;
 - c) sulla base della valutazione data, l'ente erogatore sceglie il progetto vincitore;
 - d) l'erogazione del finanziamento viene diluita nel corso del tempo necessario per l'attuazione del progetto; l'ente erogatore controlla periodicamente i risultati ottenuti nel corso della ricerca e la gestione e la rendicontazione del patrimonio affidato al ricercatore per il progetto.
 - e) Si segnala che per molti appalti la FONDAZIONE, in base a una convenzione stipulata con l'IRCCS Ospedale Maggiore Cà Granda, utilizza i fornitori scelti da quest'ultimo attraverso procedure ad evidenza pubblica.

L'elenco delle gare convenzionate con l'Ospedale viene inviato periodicamente all'OdV.

- Con riferimento alla gestione del patrimonio della FONDAZIONE, i fondi sono versati su uno o più conti correnti intestati alla stessa in istituti di credito o finanziari, scelti mediante delibera del Consiglio di Amministrazione in seguito ad una valutazione comparativa delle condizioni economiche proposte effettuata da una commissione interna nominata dal Consiglio di Amministrazione. La gestione operativa degli investimenti è svolta dal Direttore Scientifico con il supporto del Responsabile Amministrativo. Su tali conti hanno diritto di operare il Presidente e il Direttore Scientifico della FONDAZIONE, fino ad un limite massimo di € 250.000,00. Quando l'importo dell'investimento supera la soglia di € 250.000,00, la competenza della decisione spetta al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, tutte le decisioni relative alla gestione del patrimonio vengono ratificate collegialmente dal CdA.
- Con riferimento alla gestione dei rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione, il potere gestionale della FONDAZIONE è formalmente delegato al Direttore Scientifico nell'ambito degli indirizzi predisposti dal CdA e delle previsioni dello Statuto. Il Direttore Scientifico può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente riservati al CdA.
- Con riferimento alla gestione delle gare e dei bandi pubblici la FONDAZIONE, agendo in qualità di organismo di diritto pubblico, è soggetta al Codice degli Appalti Pubblici e alle norme comunitarie, in quanto applicabili.
- La procedura per la gestione degli acquisti prevede che la stessa richieda all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) il rilascio di un Codice Identificativo di Gara (CIG), riportato su tutti gli atti relativi alla procedura. Il rendiconto viene stampato e archiviato dall'Addetto Acquisti in un apposito faldone.
- Con riferimento alla selezione dei fornitori per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000,00 €, la FONDAZIONE procede come da Regolamento interno e in attuazione dell'art. 125, comma 8, del Codice Appalti, il Direttore Scientifico procede

sulla base dei principi generali di economicità e di affidabilità del contraente. La valutazione tecnica ed economica può essere demandata anche a un responsabile del procedimento. La FONDAZIONE verifica in ogni caso mediante la richiesta di un'autocertificazione il possesso da parte dei fornitori dei requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità e preferisce come fornitori, partner commerciali e controparti contrattuali soggetti che abbiano dichiarato di aver adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, laddove possibile.

4.3. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE

Fermo restando quanto espressamente previsto dal Codice Etico adottato dalla FONDAZIONE, si ritiene necessario prevedere il rispetto dei seguenti principi e procedure per prevenire e contrastare la verifica dei reati previsti nel paragrafo 1.2. della presente Parte Speciale, valutati nel PTPC:

- Con riferimento alla partecipazione e indizione di gare/bandi per l'affidamento di lavori, forniture o servizi:
 - a. verificare la corretta applicazione della normativa prevista dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici;
 - b. verificare la corretta applicazione del Regolamento interno;
 - c. verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
 - d. verificare che non vengano corrisposti doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti al fine di:
 - impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero per allontanare gli offerenti;

- o turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - e. effettuare i controlli sulla documentazione attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi essenziali per partecipare ai bandi e sul rispetto delle formalità prescritte a garanzia della imparzialità, correttezza e trasparenza del procedimento;
 - f. verificare le attività effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi passaggi procedurali istituiti;
 - g. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme;
 - h. chiedere la verifica del rispetto delle procedure stabilite dai bandi di finanziamento cui la FONDAZIONE intende partecipare e ciò sia nella fase di presentazione della domanda (es. la veridicità delle dichiarazioni rese), sia nella fase di esecuzione (es. assoggettabilità ai controlli dell'ente finanziatore, adeguatezza della rendicontazione, uso appropriato dei finanziamenti).
- Con riferimento alla correttezza nella gestione degli affari:
- a. acquisire dai dipendenti che agiscono in qualità di incaricati di pubblico servizio la dichiarazione sulla causa di astensione in caso di conflitto di interessi propri o di prossimi congiunti;
 - b. disporre gli opportuni controlli di inventario e regole di comportamento finalizzate a prevenire il rischio di:
 - sfruttamento delle relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

- appropriazione da parte del dipendente di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui abbia la disponibilità in ragione del suo servizio;
 - c. rispettare gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, e rispettare i principi di correttezza nell'esecuzione dei medesimi contratti e adempimenti.
- Con riferimento particolare alla gestione delle ipotesi di conflitto di interessi:
- a. il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - b. il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
 - c. il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
 - d. la segnalazione del conflitto deve essere fatta in forma scritta al Dirigente/Responsabile di riferimento, il quale esamina le circostanze e valuta se effettivamente si configura una situazione di conflitto;

- e. il Dirigente/Responsabile di riferimento deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente;
- f. nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso verrà affidato dal Dirigente/Responsabile di riferimento ad un altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, dovrà essere svolto dal Dirigente/Responsabile di riferimento stesso;
- g. qualora il conflitto riguardi un Dirigente o da un Responsabile di funzione, tutte le iniziative sopra descritte dovranno essere assunte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Ogni violazione delle disposizioni previste dai paragrafi precedenti dà luogo a sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del Piano Anticorruzione, e determina l'applicazione delle sanzioni già richiamate dal capitolo 6 della Parte Generale del presente MODELLO.

4.4. I CONTRATTI CON I TERZI

I contratti con i collaboratori esterni, inclusi fornitori ed appaltatori, che hanno rapporti con i TERZI devono contenere una clausola nella quale si impegnano a rispettare le norme anticorruzione e i principi comportamentali dettati dal MODELLO e dal CODICE ETICO adottati dalla FONDAZIONE. Devono essere, altresì, previste apposite sanzioni volte a disciplinare le conseguenze di eventuali violazioni da parte degli stessi.

5. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi della L. n. 190/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA"), al fine di assicurare l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, che si manifesta a livello centralizzato con l'emanazione del PNA, opera anche a livello decentrato, mediante l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche "PTPC") che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

La FONDAZIONE, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, ha adottato un PTPC che prevede le misure attuate dalla FONDAZIONE al fine di prevenire il rischio legato ai reati di corruzione in stretta connessione con il MODELLO adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il concetto di "corruzione" viene inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di determinare vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie delle fattispecie previste dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

Le misure adottate nell'ambito del PTPC si coordinano con i protocolli di cui al presente documento.

In particolare, attraverso un'attività di *control and risk assessment*, la FONDAZIONE ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito indicate, nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- gestione di donazioni e omaggi;
- tutela della privacy;
- gestione delle attività di mediazione;
- gestione dei rapporti istituzionali in occasione della partecipazione a convegni e congressi.

La FONDAZIONE, inoltre, individuerà un Responsabile della prevenzione della corruzione al quale verranno attribuiti i seguenti compiti:

- predisporre ogni anno, entro il 31 gennaio, il PTPC da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività amministrativa;
- provvedere alla verifica, d'intesa con il Dirigente/Responsabile competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- pubblicare sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Per l'analisi del rischio specifico e dei presidi specifici di controllo si rimanda al documento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

6. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ

L'enunciazione degli obblighi di trasparenza, prevista dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* richiamando i principi contenuti nel D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, detta le disposizioni che le Amministrazioni Pubbliche e i soggetti tenuti all'applicazione del decreto devono seguire in riferimento alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati e informazioni soggetti a tale obbligo.

Il Piano Triennale per la Trasparenza (di seguito anche "P.T.T.I.") costituisce di norma una sezione del P.T.P.C. e il ruolo di Responsabile della Trasparenza è svolto di norma dal Responsabile di prevenzione della corruzione.

La legge n. 190/2012 assoggetta gli enti privati in controllo pubblico, quale è la FONDAZIONE, all'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dai commi da 15 a 33 dell'art. 1.

La FONDAZIONE sta valutando l'implementazione di un Piano Triennale per la Trasparenza volto a garantire, come richiesto dalla normativa, un adeguato livello di trasparenza e la legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del DECRETO, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai dirigenti e/o responsabili della FONDAZIONE;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da TERZI, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d. comunicare eventuali violazioni del MODELLO agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del MODELLO, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

All'OdV andranno comunicate le seguenti informazioni attraverso un report annuale:

- elenco dei bandi di gara indetti;
- elenco dei finanziamenti ottenuti;
- elenco delle spese di rappresentanza superiori a una determinata soglia.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. L'ARTICOLO 24-*BIS* DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 24- *bis* del DECRETO. Ciascuno dei *reati presupposto* è da considerarsi rilevante per la presente Parte Speciale quando si riferisce a DOCUMENTI INFORMATICI.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 24- <i>bis</i> D. Lgs. 231/2001	Art. 615- <i>ter</i> c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la	Da 100 a 500 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>		
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	Da 100 a 300 quote.	<p>1) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>2) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Art. 24-bis	Art. 615- quinqüies c.p.	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un</p>	Da 100 a 300 quote.	1) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
D. Lgs. 231/2001	(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.		o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico	Da 100 a 500 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.		
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 617-quinquies c.p. (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	Da 100 a 500 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ² ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	Da 100 a 500 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

² Si riporta il testo citato (art. 635 c.p.): «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia; (*omissis*)».

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ³ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Da 100 a 500 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ⁴ ovvero	Da 100 a 500 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

³ Vedi nota 3.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.		
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 635- quinqies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635⁵ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	Da 100 a 500 quote.	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

⁴ Vedi nota 3.

⁵ Vedi nota 3.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 640- quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.	Da 100 a 400 quote.	1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; ; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)	Tale disposizione punisce la condotta di chi falsifica un documento informatico avente efficacia probatoria, ponendo in essere una delle fattispecie di falsità previste dal Libro II, titolo VII, capo III del Codice Penale.	Da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.	1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; ; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della parte speciale B), con i termini:

- **DATI** si intendono le informazioni inerenti alla FONDAZIONE, riservate e non riservate, e i dati personali tutelati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **RISORSE INFORMATICHE** si intendono i computer fissi, portatili e gli altri *device* che possono custodire informazioni aziendali, credenziali di accesso, documenti informatici (per esempio *smartphone*, memorie USB, *hard disk* esterni, dvd).

3. AREE A RISCHIO REATO

A seguito delle analisi svolte non risultano particolari criticità in merito al rischio della realizzazione di uno dei reati di cui sopra.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della FONDAZIONE, i DESTINATARI devono conoscere, oltre alle regole indicate nel presente MODELLO:

- i principi del CODICE ETICO di cui si è dotata la FONDAZIONE;
- le regole per garantire la sicurezza dei sistemi informatici e dei dati ivi contenuti;
- le regole sull'utilizzo lecito e corretto delle risorse informatiche aziendali, consegnate in sede di assunzione o successivamente.

Ai TERZI e ai DONORS sarà resa nota l'adozione del MODELLO e del CODICE ETICO, anche tramite l'inserimento di apposite "clausole contrattuali 231" in calce ai contratti di riferimento ogni qualvolta la posizione contrattuale lo consenta.

I DESTINATARI si conformano ai principi di comportamento generali e specifici enunciati nella presente parte speciale, contribuendo agli investimenti fatti dalla FONDAZIONE nelle misure logiche e fisiche per garantire la sicurezza della propria infrastruttura informatica e per fare in modo che quest'ultima non diventi uno strumento per la commissione di reati.

In termini di sicurezza, le misure logiche e fisiche implementate, unitamente al rispetto dei principi qui esposti, permettono la tutela dei seguenti aspetti:

- **DISPONIBILITA'**, ossia garantire l'accesso alle informazioni e ai servizi di rete da parte del personale incaricato in relazione alle esigenze lavorative;
- **RISERVATEZZA**, ossia garantire la prevenzione di accessi abusivi o non autorizzati alle informazioni, ai servizi e ai sistemi;
- **INTEGRITA'**, ossia garantire che le informazioni non siano state alterate da incidenti o abusi.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei DESTINATARI –in via diretta- e dei TERZI –tramite apposite clausole contrattuali- di porre in essere, collaborare e dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate nella tabella di cui sopra.

In particolare, i DESTINATARI osservano i seguenti principi generali di comportamento:

- a) I dati e le risorse informatiche sono utilizzati esclusivamente per motivi di lavoro;
- b) I dati e le risorse informatiche sono utilizzati esclusivamente dagli assegnatari o da altri colleghi, purché vengano rispettate le regole di autenticazione all'accesso e il profilo di accesso permetta la condivisione dei dati;
- c) Le risorse informatiche sono mantenute sempre sotto il proprio controllo, evitando – in particolare- di lasciarle incustodite in auto o in altri luoghi in cui possono essere esposte a furti;

- d) L'eventuale smarrimento o furto delle risorse informatiche assegnate è tempestivamente segnalato al proprio responsabile e al Responsabile dei Sistemi Informatici, al fine di procedere al blocco delle credenziali e alla denuncia alle autorità competenti;
- e) Per nessuna ragione si ricerca, ottiene, detiene, conserva o utilizza documenti o dati informatici riservati relativi a sistemi informatici di TERZI, salvo che la FONDAZIONE abbia ricevuto una formale autorizzazione scritta;
- f) I DESTINATARI del MODELLO non trasferiscono all'esterno della FONDAZIONE –e neppure su proprie caselle e-mail o *device* privati- dati, documenti, file di proprietà della FONDAZIONE stessa;
- g) La propria password di accesso viene scelta e sostituita nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 193/03;
- h) Le credenziali di autenticazione assegnate personalmente a un DESTINATARIO per l'accesso a un sistema informatico di TERZI sono utilizzate esclusivamente dall'assegnatario e non condivise con altri, seppure colleghi d'ufficio, salvo autorizzazione specifica e per iscritto rilasciata dal terzo assegnante;
- i) Le credenziali di autenticazione e le firme digitali sono utilizzate esclusivamente dagli assegnatari, nel rigoroso rispetto delle norme e delle regole di assegnazione;

Sono previsti il controllo e la vigilanza da parte dell'OdV della FONDAZIONE.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* del DECRETO. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente MODELLO e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. L'ARTICOLO 24-TER DEL D. LGS. N. 231/2001

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	<p>La disposizione prevede che:</p> <p>1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>2) Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>3) I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>4) Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>5) La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>6) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al DECRETO legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi</p>	<p>Da 400 a 1000 quote per la previsione di cui al comma 6).</p> <p>Da 300 a 800 quote, ad esclusione del comma 6).</p>	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p> <p>Interdizione definitiva, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>previsti dal secondo comma.</p> <p>7) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>		<p>utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.</p>
<p>Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</p>	<p>Tale disposizione prevede che:</p> <p>1) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>2) Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>3) L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p>	<p>Da 400 a 1000 quote.</p>	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>4) Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>5) L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>6) Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>7) Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego</p> <p>8) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>		Interdizione definitiva, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)	1) Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a	Da 400 a 1000 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		dieci anni. 2) La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.		<p>commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p> <p>Interdizione definitiva, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.</p>
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)	<p>Tale disposizione prevede che:</p> <p>1) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2) Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p>	Da 400 a 1000 quote.	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>3) Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4) Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>5) Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due TERZI.</p> <p>6) Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo</p>		<p>salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p> <p>Interdizione definitiva, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>comma.</p> <p>7) I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo</p>		
<p>Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 407, c. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)</p>	<p>Tale disposizione si riferisce alla commissione dei reati di delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p>	<p>Da 300 a 800 quote.</p>	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p> <p>Interdizione definitiva, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
				reato in esame.
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 N. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	<p>Tale disposizione prevede che:</p> <p>1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni .</p> <p>2) Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3) La pena è aumentata se il numero degli associati o di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4) Se l'associazione è armata la pena, indicata nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiali esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5) La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6) Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti</p>	Da 400 a 1000 quote.	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.</p> <p>Interdizione definitiva, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7) Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due TERZI per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8) Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>		

2. AREE A RISCHIO REATO

A seguito delle analisi svolte risulta che i reati di cui alla precedente tabella siano difficilmente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio della FONDAZIONE.

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel CODICE ETICO e lo svolgimento delle attività secondo le relative disposizioni interne, non sono previste specifiche regole di condotta in merito in quanto per la maggior parte degli appalti la Fondazione INGM utilizza i fornitori delle gare gestite dall'IRCCS Ospedale Maggiore Cà Granda.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento interno della FONDAZIONE, dalle procedure operative e da ogni altra normativa interna, i DESTINATARI dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente MODELLO.

In particolare, al fine di prevenire i reati di "criminalità organizzata" e quelli "transnazionali" la FONDAZIONE dovrà:

- a) preferire come fornitori, *partner* commerciali e controparti contrattuali, dove possibile, soggetti che abbiano dichiarato di aver adottato un MODELLO di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, laddove possibile;
- b) svolgere verifiche sui *partner* commerciali e le controparti contrattuali, anche estere, attraverso documentazione disponibile al pubblico e utilizzando tutte le informazioni di cui si sia in possesso;
- c) chiedere ai candidati per l'assunzione i certificati del casellario giudiziario e i carichi pendenti aggiornati o, in alternativa, un'autocertificazione che dichiari l'assenza delle condizioni ostative a contrarre;
- d) richiedere alle controparti contrattuali, anche estere, l'adesione ai principi comportamentali derivanti dal D.Lgs. n.231/2001 con la sottoscrizione di apposita "clausola 231", da inserire nei contratti stipulati o da stipulare (con previsione, per le violazioni più gravi del MODELLO, della risoluzione del contratto);
- e) osservare la massima trasparenza nei processi di approvvigionamento attenendosi alle procedure aziendali in materia.

In particolare, nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, la FONDAZIONE si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, non discriminazione, professionalità, affidabilità ed economicità.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- 1) non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne comunque informativa al proprio superiore;
- 2) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni della FONDAZIONE o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti, anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a. verificare, attraverso controlli a campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del MODELLO e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al MODELLO stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- b. monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi della FONDAZIONE, da TERZI o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del MODELLO agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;

- e. curare l'aggiornamento del MODELLO, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

D) REATI SOCIETARI

1. L'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-ter del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Tale fattispecie di reato si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, di fatti materiali che non siano veritieri e possano indurre in errore i DESTINATARI della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'esposizione o l'omissione deve avere l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, nonché i soggetti a loro equiparati, la cui condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,	Da 200 a 300 quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	Non previste.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta. La responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ENTE per conto di TERZI.		
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)	<p>Tale fattispecie delittuosa si configura nei casi in cui le stesse condotte (quand'anche omissive) rilevanti per l'art 2621 del c.c. non solo ingannano ma cagionano un danno ai soci, ai creditori sociali e alla società stessa.</p> <p>Il comma 1 prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i DESTINATARI sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il comma 3 dispone che nel caso di società con azioni quotate la pena per i</p>	<p>Da 300 a 660 quote, per il comma 1).</p> <p>Da 200 a 400 quote, per il comma 3).</p> <p>Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p>	Non previste.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene., ed é comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p>		
<p>Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)</p> <p>[Abrogato e sostituito dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262]</p>	<p>Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i DESTINATARI e con l'intenzione di ingannarli.</p> <p>Si tratta di un reato analogo a quello di <i>false comunicazioni sociali</i>, contemplando una <u>fattispecie contravvenzionale</u> di pericolo concreto, nell'ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i DESTINATARI del prospetto, ed una <u>fattispecie delittuosa</u> nell'eventualità che il danno si verifichi.</p> <p>Si precisa che:</p> <p>- deve sussistere la</p>	<p>Da 200 a 260 quote.</p> <p>Se viene cagionato un danno patrimoniale ai DESTINATARI del prospetto, la sanzione prevista è da 200 a 330 quote.</p> <p>Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p>	<p>Non previste.</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i DESTINATARI del prospetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i DESTINATARI del prospetto; - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 		
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)	<p>Il reato si configura qualora i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione. L'azione o l'omissione deve essere idonea ad indurre in errore i DESTINATARI delle comunicazioni, e deve essere commessa con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i DESTINATARI delle comunicazioni.</p>	<p>Da 200 a 260 quote.</p> <p>Se è stato cagionato un danno patrimoniale ai DESTINATARI delle comunicazioni, la sanzione è da 200 a 400 quote.</p> <p>Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p>	Non previste.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	<p>Il reato si concretizza quando gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.</p>	<p>Da 200 a 360 quote.</p> <p>Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p>	
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	<p>Il reato si configura qualora gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche in maniera simulata i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.</p>	<p>Da 200 a 360 quote.</p> <p>Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.</p>	Non previste.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, questo in oggetto si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a</p>	<p>Da 200 a 260 quote.</p> <p>Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto</p>	Non previste.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	di rilevante entità.	
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Il reato in oggetto si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Parimenti costituisce reato la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Da 200 a 360 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	Non previste.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Opera in pregiudizio dei creditori l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Da 300 a 660 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	Non previste.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	Il reato in oggetto si configura quando L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex Art 116	Da 400 a 1000 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		D.Lgs 58/98) ovvero di un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del D.Lgs 385/93, del citato D.Lgs 58/98, della Legge 576/82 o del D.Lgs 124/93, viola gli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 2391 del Codice Civile (Interessi degli amministratori). Ossia omette di informare gli altri amministratori ed il collegio sindacale degli interessi suoi o che cura per un terzo in una specifica operazione della società.		
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrivendo in maniera reciproca azioni o quote, sopravvalutando in maniera rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.	Da 200 a 360 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	Il reato punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Da 300 a 660 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati)	Tale disposizione punisce chi dà o promette denaro o altra utilità a: <ul style="list-style-type: none"> - amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; - chi è sottoposto alla 	Da 200 a 400 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	Non previste.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati punto precedente.		
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	La norma persegue coloro i quali con atti simulati o fraudolenti, determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.	Da 300 a 660 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	Non previste.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	È perseguibile a norma di tale articolo del Codice Civile chiunque diffonde notizie false, pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero mette in atto azioni capaci di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.	Da 400 a 1000 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	Non previste.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 C.C. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	La fattispecie di reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e di altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, con lo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di	Da 400 a 800 quote. Le pene sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	Non previste.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		<p>vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di TERZI. Sono ugualmente puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>Rappresenta condizione aggravante se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 58/98.</p>		

2. AREE A RISCHIO REATO

A seguito delle analisi svolte risulta che i comportamenti illeciti previsti dall'art. 25-ter del DECRETO possono essere potenzialmente posti in essere da alcuni DESTINATARI del MODELLO, in quanto REATI PROPRI.

Le potenziali aree a rischio reato che la FONDAZIONE ha individuato nell'ambito dei reati di cui al DECRETO sono quelle relative alle attività di:

- predisposizione del bilancio e tenuta delle scritture contabili;
- operazioni di scelta di consulenti esterni;
- assunzione del personale.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del MODELLO, le regole di condotta previste dalla presente sezione s'intendono da applicare ai DESTINATARI coinvolti nei cicli di cui al paragrafo 1. in qualità di soggetti attivi ai sensi delle singole norme di riferimento.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della FONDAZIONE, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna, i DESTINATARI dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente MODELLO.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del DECRETO) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dalla FONDAZIONE, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI di cui sopra devono applicare in merito alla presente sezione della Parte Speciale:

- Ogni COMUNICAZIONE SOCIALE deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentata e verificabile in ogni momento.
- Tutte le transazioni contabili e non contabili che avvengono nello svolgimento di OPERAZIONI A RISCHIO devono essere supportate da evidenze documentali che ne permettano l'agevole tracciabilità.
- Deve essere rispettato, da parte dei vertici della FONDAZIONE, il principio di Trasparenza nell'assunzione delle decisioni, in particolare di quelle che hanno diretto impatto su OPERAZIONI A RISCHIO.
- Tutti i DESTINATARI collaborano attivamente affinché le verifiche ispettive, interne ed esterne, possano essere svolte nel rispetto dei principi di Trasparenza e Verificabilità.
- Qualsiasi DESTINATARIO che venisse a conoscenza di comportamenti difforni da quanto sancito al punto precedente deve segnalarlo immediatamente all'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Tutti i DESTINATARI devono attenersi a quanto stabilito dalle indicazioni operative interne in materia di raccolta, gestione ed archiviazione dei documenti e in materia di rendicontazione dei progetti finanziati.

3.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione alle aree di rischio individuate, si rileva che:

- Con riferimento alla predisposizione del bilancio:
 - La redazione del bilancio viene affidata ad un commercialista esterno, il quale segue i principi contabili e le norme previsti dal Codice Civile;

- È previsto un doppio presidio di controllo da parte della FONDAZIONE:
 1. Il collegio dei revisori, formato dal Presidente e da altri due componenti, che si riunisce trimestralmente;
 2. La sottoposizione volontaria ad una società di revisione esterna.
- Con riferimento alla tenuta delle scritture contabili:
 - Esiste una procedura relativa alla gestione degli acquisti e delle fatture passive, che prevede l'inserimento di ogni ordine di acquisto e la conseguente estrapolazione delle fatture passive attraverso il sistema gestionale dedicato;
 - Tutte le scritture contabili vengono registrate attraverso il sistema gestionale dedicato; l'Amministrazione e il Grant Office inviano al Direttore Scientifico, mensilmente, un report in cui vengono indicati i progetti assegnati a ogni ricercatore, il budget disponibile per ogni progetto e la quantità di finanziamento già utilizzata;
 - La registrazione delle scritture contabili deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile;
 - È prevista la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili da parte del collegio dei revisori interno e della società di revisione esterna.
- Con riferimento all'assunzione del personale:
 - la FONDAZIONE ha adottato una procedura specifica;
 - la FONDAZIONE comunica nel suo sito internet gli annunci per l'assunzione del personale;
 - nel caso dei ricercatori, una volta eseguita una prima selezione, i candidati possono essere invitati a una verifica di tipo scientifico, che consiste nel tenere una lezione/seminario in lingua inglese in un giorno prestabilito;
 - l'individuazione e la scelta di collaboratori esterni e consulenti deve avvenire a seguito di un'attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, integrità,

onestà e affidabilità. Tale verifica è attuata attraverso l'autocertificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti posseduti e i carichi pendenti.

3.2. IN PARTICOLARE: IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La FONDAZIONE rispetta i seguenti principi di comportamento:

- a. sono vietate pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite TERZI di vantaggi per la FONDAZIONE contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente MODELLO;
- b. è altresì vietato offrire o ricevere regali, doni omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura "istituzionale", nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;
- c. è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con un ente terzo, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale/finanziaria ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- d. è altresì fatto divieto, nei rapporti con società terze (clienti o fornitori), sostenere spese di rappresentanza ingiustificate;
- e. è vietato assumere personale al sol fine di assicurare vantaggi alla FONDAZIONE;
- f. l'utilizzazione della carta di credito della FONDAZIONE deve avvenire solo previa autorizzazione della spesa (es. richiesta di missioni) da parte della funzione preposta e le spese effettuate vengono monitorate dal Responsabile Amministrativo;

- g. deve essere assicurata una chiara segregazione delle funzioni e delle responsabilità nei rapporti con enti privati, clienti e fornitori;
- h. preferire come fornitori, partner commerciali e controparti contrattuali soggetti che abbiano dichiarato di aver adottato un MODELLO di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, laddove possibile;
- i. nella fase di contrattualizzazione, devono essere utilizzati accordi scritti secondo standard contrattuali validati e specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche. Tali contratti devono essere definiti prendendo come riferimento, quando possibile, i prezzi medi di mercato;
- j. le funzioni competenti devono sempre assicurare l'archiviazione dei contratti di propria competenza;
- k. tutti coloro che intrattengono rapporti formali o contrattuali con enti privati per conto della FONDAZIONE devono essere dotati di idoneo incarico e devono informare il proprio superiore gerarchico con tempestività circa l'attività svolta con i fornitori/clienti e le eventuali criticità emerse.

4. CONTRATTI CON I COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni – soggetti che a diverso titolo collaborano con la FONDAZIONE senza aver sottoscritto un contratto a tempo indeterminato o determinato con la stessa- devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al DECRETO nonché dei principi contenuti nel MODELLO, consultabile sul sito.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a) verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del MODELLO e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al MODELLO stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- b) monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi della FONDAZIONE, da TERZI o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) comunicare eventuali violazioni del MODELLO agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e) curare l'aggiornamento del MODELLO, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- un elenco delle consulenze gestite in deroga ai principi standard;
- un elenco delle anomalie riscontrate nella gestione dei bilanci;

- un elenco di eventuali liberalità o spese non giustificate sostenute a favore di enti privati.

E) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. L'ARTICOLO 25-*SEPTIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'articolo 25-*septies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-<i>septies</i> D. Lgs. 231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la	In caso di violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 81/2008: 1.000 quote.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		pena non può superare gli anni dodici.		<p>che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.</p>
			In caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:	
			Da 250 a 500 quote.	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per una durata</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
				non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001	Art. 590, c. 3, c.p. (Lesioni personali colpose)	Tale disposizione prevede che se la lesione grave o gravissima deriva da fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del DECRETO legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni	Non superiore a 250 quote, se reato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per una durata non superiore a tre mesi.

2. AREE A RISCHIO REATO

A seguito delle analisi svolte risulta che i comportamenti di cui all'art. 25-septies del DECRETO possono potenzialmente interessare DESTINATARI del MODELLO e TERZI.

Le potenziali aree a rischio reato che la FONDAZIONE ha individuato nell'ambito dei reati di cui al DECRETO sono quelle relative alle attività di:

- Esecuzione degli appalti;
- Applicazione delle misure di sicurezza (per esempio in relazione alle modalità di accesso ai laboratori).

2.1. L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DELLA FONDAZIONE

Il Datore di Lavoro, a seguito di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, è da individuarsi nel Direttore Scientifico.

Al Direttore Scientifico, quindi, competono l'attuazione delle misure generali e gli obblighi di tutela per i lavoratori derivanti dagli artt. 15 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e, in particolare:

- a) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- b) la riduzione dei rischi alla fonte (per esempio il rispetto dei rischi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio, etc.);
- c) la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) l'organizzazione con gli enti ospitanti le attività della FONDAZIONE lo smaltimento corretto dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente;
- e) l'adozione delle misure necessarie affinché le attività a rischio specifico vengano contenute ed effettuate nelle aree allo scopo individuate.

Il Datore di Lavoro ha nominato un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) il quale, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della FONDAZIONE;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive che si rilevano necessarie a seguito di una valutazione dei rischi presenti all'interno della FONDAZIONE, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni relative:
 - o alla salute e alla sicurezza sul lavoro connessi all'attività di impresa in generale e all'attività specifica svolta all'interno della FONDAZIONE, alle normative di sicurezza e alle disposizioni adottate dalla FONDAZIONE in relazione alla materia in questione;
 - o ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - o alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, e l'evacuazione dei luoghi di lavoro, in particolare su quelle adottate dalla FONDAZIONE;
 - o ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative al primo soccorso e alla prevenzione degli incendi;
 - o ai nominativi dell'addetto del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;

- g) a redigere la relazione illustrativa annuale, allegata al bilancio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La FONDAZIONE ha provveduto anche alla nomina di un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1. PRINCIPI GENERALI

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:

- a. l'individuazione da parte del CdA dei soggetti responsabili dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori e, in particolare, identifichi il Datore di Lavoro - con assegnazione delle necessarie risorse- avente il compito di determinare le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla FONDAZIONE per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b. che il Datore di lavoro, identificato dal Regolamento Interno, con il supporto del RSPP identifichi e applichi in modo corretto gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- c. che il predetto Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione del DVR;

- d. che il medesimo Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, provveda al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di formazione, che dovranno essere costituiti da:
- formazione generica, a cura o su indicazione del RSPP;
 - formazione specifica e differenziata (in particolare in base all'utilizzo dei macchinari o all'esposizioni a rischi specifici) a cura del responsabile di unità di laboratorio;
- e. che l'OdV attui adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
- misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- f. che il Datore di Lavoro, come sopra indicato, con il supporto del RSPP attui le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.

3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dalla FONDAZIONE e delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro attualmente in vigore, che si considerano qui integralmente richiamate, la FONDAZIONE si impegna quindi ad attuare tutte le disposizioni ivi previste a tutela dei DESTINATARI e dei TERZI.

In particolare, la FONDAZIONE:

- a) provvede all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei relativi allegati, che sono messi a disposizione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA;
- Tra gli altri, il DVR prende in considerazione anche il rischio da stress correlato, il piano di evacuazione in caso di emergenza (coordinato con il RSPP dell'Ospedale Maggiore Cà Granda, data la stretta correlazione tra gli edifici occupati dalla FONDAZIONE e dall'Ospedale stesso) e il piano di sicurezza per i laboratori BL 3;
- b) ha adottato un Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) svolge l'attività di formazione per i Dirigenti/Responsabili della FONDAZIONE e predispone lo svolgimento per i DESTINATARI di adeguati piani formativi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, monitorandone la partecipazione e l'esito in termini di verifica degli apprendimenti;
- d) fornisce i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a tutti i DESTINATARI che operano con strumentazioni e/o sostanze potenzialmente pericolose per la propria e l'altrui incolumità;
- e) sottopone alcuni tipi di lavoratori a controlli medici semestrali per valutare il rischio chimico e biologico al quale gli stessi sono sottoposti.

La FONDAZIONE è impegnata, in un'ottica di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, nel monitoraggio di tutte le misure necessarie al pieno rispetto della normativa vigente seguendone costantemente l'evoluzione e operando le necessarie integrazioni, formali e sostanziali, al proprio sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

3.2.1. PRINCIPI SPECIFICI IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E GARE DI APPALTO

Per quanto concerne l'esecuzione di lavori, la FONDAZIONE, quando è previsto dalla normativa, richiede sempre agli enti appaltatori la trasmissione del Documento Unico per la

Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) ed i fornitori diretti (per esempio coloro i quali gestiscono la manutenzione dei macchinari) vengono invitati a prendere visione del documento informativo di prevenzione dei rischi presente in Istituto.

Si ricorda, inoltre, che per molti appalti la FONDAZIONE utilizza i fornitori scelti nelle gare gestite dall'I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Cà Granda: in questi casi, è l'Ospedale stesso che effettua gli opportuni controlli.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del DECRETO. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della FONDAZIONE eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente MODELLO e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del MODELLO ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla FONDAZIONE tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La FONDAZIONE garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti della FONDAZIONE.

In particolare, queste ultime, all'atto di ispezione e verifica, sono tenute a comunicare quanto segue:

- elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico della FONDAZIONE;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle contestazioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

- definizione o aggiornamento degli obiettivi;
- adeguatezza delle risorse;
- dati relativi ad infortuni gravi o mortali;
- casi registrati di procedure dimostrate inefficaci;
- valutazioni delle conseguenze di possibili evoluzioni normative o tecnologiche.

F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1. L'ARTICOLO 25-*OCTIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'articolo 25-*octies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
<p>Art.25-<i>octies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 648 c.p. (Ricettazione)</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro (€ 516,00) a diecimilatrecentoventinove euro (€ 10.329,00).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro (€ 516,00), se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<p>- Da 200 a 800 quote.</p> <p>- Da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</p>	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
				Tutti per una durata non superiore a due anni.
Art.25- octies D. Lgs. 231/2001	Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro (€ 1.032,00) a quindicimilaquattrocentonovantatre euro (€ 15.493,00). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Da 200 a 800 quote. Da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per una durata non superiore a due anni.
Art.25- octies D. Lgs. 231/2001	Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro (€ 1.032,00) a quindicimilaquattrocentonovantatre euro (€ 15.493,00). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al	- Da 200 a 800 quote. - Da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
		secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per una durata non superiore a due anni.

2. AREE A RISCHIO DI REATO

A seguito delle analisi svolte risulta che i reati di cui alla precedente tabella risultano difficilmente configurabili (data la natura del rischio stesso, delle attività svolte e del Sistema di Controllo Interno adottato) nell'interesse o a vantaggio della FONDAZIONE.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

3.1. PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies* del DECRETO) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, lo possano potenzialmente diventare;

2. effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, o inserite in *black list*.

Inoltre è previsto, a carico dei DESTINATARI, l'espresso obbligo di:

1. con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, rispettare ed applicare la normativa in tema di antiriciclaggio, qualora la FONDAZIONE ne sia destinataria;
2. assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme.

La FONDAZIONE si impegna a conoscere e rispettare le regole disciplinate dal D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche in materie di Antiriciclaggio, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa ai mezzi di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari.

I DESTINATARI dovranno, inoltre, rispettare le regole di comportamento contenute nel presente MODELLO.

3.2. PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE SPECIFICHE

La FONDAZIONE, qualora destinataria della normativa antiriciclaggio, deve rispettare gli specifici principi di comportamento riportati nel seguito:

- a. la FONDAZIONE deve creare uno specifico dossier clienti e fornitori onde raccogliere e censire le informazioni più significative relative agli stessi (quali, a titolo puramente esemplificativo, il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica);
- b. la FONDAZIONE non deve accettare o effettuare pagamenti in contanti;
- c. la FONDAZIONE deve procedere alla selezione dei fornitori e dei partner commerciali secondo modalità trasparenti, basate su criteri oggettivi e

documentabili, nonchè verificandone l'attendibilità commerciale autocertificata (si veda paragrafo 4.2., parte A della presente Parte Speciale);

- d. la FONDAZIONE inserisce nei contratti con i fornitori ed i partner commerciali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della FONDAZIONE e dei principi contenuti nel CODICE ETICO, anche consultabili sul portale INGM e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o dei principi enunciati nel CODICE ETICO potranno comportare l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;
- e. la FONDAZIONE effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- f. qualora sia indispensabile intrattenere rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI (ad esempio i c.d. "paradisi fiscali"), occorrerà mantenere un comportamento di prudenza nei confronti di quei partner che mostrino un comportamento sospetto nelle loro operazioni.

In particolare:

- Con riferimento alla procedura di selezione dei fornitori, la FONDAZIONE ha adottato una procedura di gestione che prevede un controllo da parte di più soggetti.
- È presente, inoltre, una procedura relativa alla modalità di esecuzione dei pagamenti, la quale prevede la riconciliazione dei movimenti bancari da parte di un soggetto diverso da quello che effettua il pagamento e la successiva archiviazione delle riconciliazioni nel faldone relativo a ciascuna banca.

- Per quanto concerne, infine, la gestione delle liquidità – che, all'interno della FONDAZIONE, si riferisce perlopiù alla gestione della cassa per le piccole spese di sede e di trasporto- è prevista la riconciliazione dei giustificativi delle spese di cassa sostenute da parte dell'Addetto Tesoreria.

3.3. RAPPORTI CON I FORNITORI

In applicazione del D. Lgs. n. 163/06, ogni procedura di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (compresi gli affidamenti diretti) richiede l'assegnazione di un CIG, riportato su tutti gli atti relativi la procedura. Una volta inserito l'ordine nel sistema gestionale dedicato, con relativa assegnazione del CIG e indicazione del centro di costo, il sistema assegna in automatico il CUP, in caso di progetto finanziato.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del DECRETO. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente MODELLO e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

G) REATI AMBIENTALI

1. L'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'articolo 25-*undecies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001	Art. 727- <i>bis</i> c.p. (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Fino a 250 quote.	Non previste.
Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001	Art. 733- <i>bis</i> c.p. (Danneggiamento di habitat)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con	Da 150 a 250 quote.	

		l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.		
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006 (Sanzioni penali)	<p>[OMISSIS]</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente DECRETO, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente DECRETO senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente DECRETO, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente DECRETO, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107 co. 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo</p>	<p>- Da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13;</p> <p>- Da 200 a 300 quote, per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11;</p>	<p>in caso di violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11:</p> <p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per una durata non superiore a sei mesi.</p>

		<p>Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>[OMISSIS]</p>		
<p>Art. 25- undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 256, commi 1 lettere a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo</p> <p>D. Lgs. 152/2006</p> <p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p>	<p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di</p>	<p>- Fino a 250 quote, per la violazione dei commi 1 lettera a) e 6 primo periodo;</p> <p>- Da 150 a 250 quote, per la violazione dei commi 1, lettera b), 3 primo periodo e 5;</p> <p>- Da 200 a 300 quote per la violazione del comma 3, secondo periodo.</p> <p>Sanzioni ridotte della metà nel caso di commissione del</p>	<p>in caso di violazione del comma 3, secondo periodo:</p> <p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un</p>

		<p>rifiuti pericolosi. [OMISSIS]</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a</p>	<p>reato previsto dal comma 4.</p>	<p>pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per una durata non superiore a sei mesi.</p>
--	--	--	------------------------------------	---

		15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [OMISSIS]		
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 257, commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti)	1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [OMISSIS]	- Fino a 250 quote, per la violazione del comma 1); - Da 150 a 250 quote, per la violazione del comma 2.	Non previste.
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei	4. [OMISSIS] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	Da 150 a 250 quote, per la violazione del comma 4, secondo periodo.	

	formulari)			
Art. 25- undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. [OMISSIS]	Da 150 a 250 quote, per la violazione del comma 1.	Non previste.
Art. 25- undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 260, commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto	- Da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1; - Da 400 a 800 quote, nel caso previsto dal comma 2.	1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

		anni. [OMISSIS].		prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per una durata non superiore a sei mesi. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006.
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo D. Lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	[OMISSIS] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove	- Da 150 a 250 quote, nei casi previsti dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo; - da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.	Non previste.

		<p>necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>[OMISSIS]</p>		
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 279, comma 5</p> <p>D. Lgs. 152/2006</p> <p>(Delitti in tema di emissioni in atmosfera)</p>	<p>[OMISSIS]</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma due si applica sempre la pena dell'arresto fino a un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	Fino a 250 quote.	Non previste.
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 1 comma 1</p> <p>legge 150/1992</p> <p>(Vendita, trasporto e</p>	<p>1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal DECRETO del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende,</p>	Fino a 250 quote.	Non previste.

	detenzione di specie in via di estinzione)	<p>espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto TERZI, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni; b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>[OMISSIS]</p>		
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 1 comma 2 legge 150/1992 (Importazione a uso personale di specie in via di estinzione)	<p>[OMISSIS]</p> <p>2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.</p> <p>[OMISSIS]</p>	Da 150 a 250 quote.	Non previste.
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 2 commi 1 e2 legge 150/1992 (Delitti contro	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9</p>	Fino a 250 quote.	Non previste.

	<p>specie protette)</p>	<p>dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto TERZI, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington,</p>		
--	--------------------------------	--	--	--

		<p>rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>		
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 3-bis comma 1 legge n.150/1992 (Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione)</p>	<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>	<p>- Fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>- da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>- da 200 a 300 quote, in caso di</p>	<p>Non previste.</p>

			<p>commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>- da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>Tutti per una durata non superiore a sei mesi.</p>	
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 6 comma 4</p> <p>legge n.150/1992</p> <p>(Detenzione di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica)</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p> <p>[OMISSIS]</p>	<p>Fino a 250 quote.</p>	<p>Non previste.</p>
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 3 comma 6</p> <p>legge n.549/1993</p> <p>(Produzione, vendita e utilizzo di sostanze lesive per l'ozono stratosferico)</p>	<p>[OMISSIS]</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta</p>	<p>Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Non previste.</p>

		l'attività costituente illecito. [OMISSIS]		
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Art. 8 D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p>	<p>- Da 150 a 250 quote, per il caso di cui al comma 1;</p> <p>- da 200 a 300 quote, per il caso di cui al comma 2.</p>	<p>1) interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Tutti per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 8 del D. Lgs. 202/2007.</p>
Art. 25-undecies D. Lgs.	Art. 9 D. Lgs.	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi	- Fino a 250 quote, nel caso di cui al comma 1;	Per il caso di cui al comma 2: 1) interdizione

231/2001	202/2007 (Inquinamento colposo)	bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.	- da 150 a 250 quote, per il caso di cui al comma 2.	dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per una durata non superiore a sei mesi.
-----------------	---	---	--	--

2. AREE A RISCHIO REATO

A seguito delle analisi svolte, la gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalla FONDAZIONE e la conseguente tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque, già affidate a chi ha vinto la gara di appalto indetta dall'IRCCS Ospedale Maggiore Cà Granda, sta per essere presa in carico in proprio dalla Fondazione INGM.

Allo stato attuale è in fase di completamento il processo per l'individuazione dei fornitori che verranno incaricati, sulla base di un contratto di fornitura, della movimentazione, trasporto e smaltimento dei suddetti rifiuti.

Sono state individuate due persone all'interno della Fondazione alle quali è stata delegata la responsabilità della gestione dei rifiuti nonché la qualifica di "delegato SISTRI".

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

3.1. PRINCIPI GENERALI

Alla luce dei principi esplicitati nel CODICE ETICO adottato dalla FONDAZIONE, di seguito si riportano le regole di condotta che i DESTINATARI devono applicare, al fine di contenere la possibilità di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del DECRETO;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto.

Ogni DESTINATARIO che utilizzi o entri in contatto con sostanze potenzialmente inquinanti delle falde acquifere deve applicare nel modo più scrupoloso i protocolli di conservazione e smaltimento di tali sostanze adottati dall'Ospedale Maggiore Cà Granda e, conseguentemente, dalla FONDAZIONE.

La FONDAZIONE si adopera affinché tutti i sistemi di smaltimento di sostanze pericolose e di filtraggio dell'aria siano mantenuti in piena efficienza, attraverso un programma di manutenzione attentamente monitorato.

La FONDAZIONE, anche con il supporto dei propri partner, monitora le attività dei TERZI incaricati della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti prodotti, verificando che questi posseggano tutte le necessarie autorizzazioni a seconda della tipologia di rifiuto trattato e operino nel rispetto della normativa vigente.

3.2. I CONTRATTI CON GLI APPALTATORI E FORNITORI

I contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al DECRETO nonché dei principi contenuti nel MODELLO.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Nonostante l'affidamento della gestione dei rifiuti all'ente selezionato dall'Ospedale Maggiore Cà Granda, si ritiene che all'OdV permanga il potere di:

- attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute –si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*undecies* del DECRETO, anche in collaborazione con l'OdV dell'Ospedale Maggiore Cà Granda. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati ambientali, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente MODELLO e, in particolare, alle procedure interne in essere.

All'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I responsabili delle funzioni coinvolte – in particolare i responsabili di laboratorio-, inoltre, devono comunicare all'OdV, con periodicità definita, quanto segue:

- a. elenco delle ispezioni e verifiche in corso, riguardanti la gestione dei rifiuti e per tutte le tipologie di inquinamento ambientale;
- b. report degli esiti delle verifiche interne effettuate.

H) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. L'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi TERZI il cui soggiorno è irregolare", che ha disposto l'introduzione nel D. Lgs. n. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli Enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-undecies del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001	
			Pecuniarie	Interdittive
<p>Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 22, comma 12-bis</p> <p>D. Lgs. 286/1998</p> <p>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</p>	<p>[OMISSIS]</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in</p>	<p>Da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000,00.</p>	<p>Non previste.</p>

		numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.		
--	--	--	--	--

2. AREE A RISCHIO DI REATO

La potenziale area a rischio reato che la FONDAZIONE ha individuato nell'ambito dei delitti in questione riguarda l'attività concernente l'assunzione del personale.

Eventuali modifiche o integrazioni della suddetta area a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, anche su proposta dell'OdV.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato di cui al precedente paragrafo 1, i DESTINATARI devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della FONDAZIONE e del presente MODELLO, il CODICE ETICO, nonché le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento della FONDAZIONE fa espresso divieto ai DESTINATARI di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;

- b) ignorare o violare i principi di comportamento in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi TERZI siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- c) occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
- d) sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

Inoltre, è posto a carico dei DESTINATARI l'obbligo di verificare il rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno in caso di persone straniere.

La procedura di selezione del personale deve inoltre rispettare i principi generali di controllo interno indicati nel presente MODELLO.

Con riferimento ai fornitori e agli appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente Parte Speciale, i contratti di appalto o fornitura con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che (i) prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del DECRETO e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e (ii) sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente MODELLO), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-

duodecies del DECRETO. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente MODELLO e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle nuove assunzioni;
- evidenza dei permessi di soggiorno rilasciati ai dipendenti e relativa scadenza.